

CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università, istituti scolastici o formativi di ogni ordine e grado, promuove tirocini estivi per giovani studenti ai sensi dell'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, e dei criteri e modalità di attuazione previsti dalla deliberazione di Giunta provinciale attuativa degli stessi. Ai tirocini estivi, qualora i soggetti promotori siano istituzioni scolastiche e formative, possono accedere gli studenti frequentanti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione a partire dal primo anno;
- ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopraccitata norma i tirocini sono regolati da una convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Si stipula la presente convenzione atta a regolare i rapporti tra ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO, viale dei Colli, 17-38068 Rovereto, c.f. 94031080222 rappresentato da SAMADEN FEDERICO, nato/a MILANO il 26/09/57 in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO, d'ora in avanti denominato "soggetto promotore"

E

l'Azienda _____

con sede legale in _____ P.IVA _____

d'ora in poi per brevità denominata "soggetto ospitante", rappresentata da _____

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, l'azienda (soggetto ospitante) _____

(soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. _____ soggetto/i in tirocinio formativo e di inserimento su proposta di IFP ALBERGHIERO.

Gli obiettivi e le finalità di tale tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, predisposto per ciascun tirocinante. Gli obiettivi possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, e da un referente indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 2 – Durata e limiti del tirocinio

La durata del tirocinio è coerente con il progetto formativo e di orientamento

Il tirocinio ha una durata massima non superiore a 2 mesi (proroghe comprese).

Entro tale durata massima, possono essere realizzati più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità.

I periodi di maternità obbligatoria, malattia e altre cause di forza maggiore non sospendono la durata del tirocinio.

I tirocinanti non possono essere assoggettati a vincoli produttivi e venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.

Articolo 3 – Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore e al referente aziendale.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti.

Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

Articolo 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri e modalità di attuazione adottati con delibera della Giunta provinciale attuativa degli stessi:

- redige il progetto formativo e di orientamento;
- individua un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio e all'occorrenza anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilascia al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa agli apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente del tirocinio;
- segnala, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompe il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnala ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art. 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dai criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa degli stessi:

- informa il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;
- designa un referente aziendale del tirocinio che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collabora alla redazione dell'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti;
- informa periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- provvede alla copertura assicurativa INAIL;
- comunica al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

Articolo 6 – Indennità di partecipazione

Per le attività svolte nel corso del tirocinio, il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad un minimo di 70 euro settimanali o 300 euro mensili, massimo 140 euro settimanali o 600 euro mensili.

Per l'erogazione dell'indennità il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

Articolo 7 – Assicurazione e comunicazioni obbligatorie

Il soggetto promotore

- provvede ad assicurare il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero. Se il soggetto promotore è la Provincia o altro soggetto accreditato la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.
- si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto ospitante;

I tirocini estivi non sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Agenzia del Lavoro previsti dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Ai fini del monitoraggio delle attività di tirocinio, i soggetti promotori comunicano all'Agenzia del Lavoro, che li rende disponibili alle altre strutture provinciali interessate, a consuntivo entro l'inizio del nuovo anno scolastico, i seguenti dati:

- Cognome, nome, data di nascita, comune di residenza e codice fiscale del tirocinante
- Durata del tirocinio, in termini di giorni programmati ed effettivi
- Codice fiscale del soggetto ospitante
- Codice di attività del soggetto ospitante (codice attività ISTAT 2011)

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante ed il soggetto promotore.

Articolo 9 – Rinvii

Per quanto non diversamente disciplinato da questo regolamento, si richiamano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale attuativa dell'articolo 4 bis della L.P. n.19/1983 con riguardo, rispettivamente, agli obblighi e diritti del tirocinante e agli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Per il soggetto promotore (Istituto Alberghiero)
il Legale Rappresentante

Per il soggetto ospitante (Azienda)
il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Data _____

Data _____